



# ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Azienda Ospedaliera

## DELIBERAZIONE

adottata dal Direttore Generale Dott.ssa Simona Mariani

N. **255** DEL **16/10/2013**

PROT. **23309/13**

OGGETTO **RETTIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
COMPETENZE DEL RUP E DEL DEC IN RELAZIONE AI  
CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI**

*Il responsabile del procedimento: DOTT.SSA SUSANNA ASCHEDAMINI*

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per giorni 10 interi e consecutivi.

Dal 16/10/2013 Al 25/10/2013

IL RESPONSABILE f.f U.O. Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Marianna Bonfanti

Premesso che, in attuazione a quanto disposto dal D.P.R. n. 107 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti), con deliberazione n. 187 del 25/7/2013 è stato approvato il Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. in relazione ai contratti per le forniture di beni e servizi;

rilevato un errore materiale nel Regolamento aziendale e, nello specifico, nel testo dell'art.11 intitolato “*Verifiche di conformità in corso di esecuzione e verifica di conformità definitiva/attestato di regolare esecuzione*”;

considerata la necessità di procedere alla rettifica del testo sopra evidenziato mediante sostituzione della parte da modificare con il seguente inciso:

“(…) **APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E ALTRE ATTREZZATURE:**

**qualsiasi importo:**

*Inizio: certificato di collaudo*

**fino a 40.000,00 € iva esclusa:**

*Verifica di conformità definitiva: Il D.E.C. controlla la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali; pertanto, qualora il D.E.C. nulla abbia segnalato al R.U.P. si intende che l'Appaltatore ha adempiuto alle prescrizioni contrattuali nel pieno rispetto di quanto contrattualizzato.*

**oltre i 40.000,00 € iva esclusa:**

*Verifica di conformità definitiva (contratti sopra soglia)/attestato regolare esecuzione (contratti sotto soglia): da compilarsi al termine del periodo di garanzia, qualora prevista: compilazione e trasmissione al R.U.P. della scheda di cui all'allegato n.2 (…)*”

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

1. di rettificare la parte dell'Art.11 del Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C., in relazione ai contratti per le forniture di beni e servizi, precedentemente interessata dall'errore, come segue:

“(…) **APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E ALTRE ATTREZZATURE:**

**qualsiasi importo:**

*Inizio: certificato di collaudo*

**fino a 40.000,00 € iva esclusa:**


*Verifica di conformità definitiva: Il D.E.C. controlla la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali; pertanto, qualora il D.E.C. nulla abbia segnalato al R.U.P. si intende che l'Appaltatore ha adempiuto alle prescrizioni contrattuali nel pieno rispetto di quanto contrattualizzato.*

**oltre i 40.000,00 € iva esclusa:**


*Verifica di conformità definitiva (contratti sopra soglia)/attestato regolare esecuzione (contratti sotto soglia): da compilarsi al termine del periodo di garanzia, qualora prevista: compilazione e trasmissione al R.U.P. della scheda di cui all'allegato n.2 (…)*”

2. di dare atto che il Regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C., in relazione ai contratti per le forniture di beni e servizi, si identifica correttamente nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.18 della L.R. n.33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Simona Mariani



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Ida Beretta



IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Camillo Rossi





## **ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA**

### **Azienda Ospedaliera**

---

Allegato deliberazione n. ....

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE DEL R.U.P. E DEL D.E.C. IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI**

# INDICE

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto.....	Pag. 3
Art. 2. Normativa di riferimento.....	Pag. 3

## TITOLO II: INDIVIDUAZIONE E FUNZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)

Art. 3. Individuazione del R.U.P .....	Pag. 4
Art. 4 Funzioni e competenze del R.U.P.....	Pag. 4
Art. 5. Individuazione del D.E.C. ....	Pag. 5
Art. 6. Funzioni e competenze del D.E.C.....	Pag. 6
Art. 7. Varianti.....	Pag. 7
Art. 8.Sospensioni.....	Pag. 7

## TITOLO III: VERIFICHE DI CONFORMITA'

Art. 9. Scopo delle verifiche di conformità.....	Pag. 7
Art. 10. Soggetto incaricato di eseguire le verifiche di conformità.....	Pag. 8
Art. 11. Verifiche di conformità in corso di esecuzione e verifica di conformità definitiva / attestato di regolare esecuzione.....	Pag. 8
Art. 12. Collaudatore o Commissione.....	Pag. 9

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le competenze del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) in relazione alla gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi e alle relative verifiche di conformità.

### Art.2 – Normativa di riferimento

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento principalmente alle seguenti norme:

- D.Lgs. 163/2006 “ Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii, in particolare artt. 10 e 119;
- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito per brevità “Regolamento di esecuzione”
- L.R. 14/1997 e ss.mm.ii;

In particolare:

- L'art. 119 c. 1 del D.Lgs. 163/06 stabilisce che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile del Procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal Regolamento di Esecuzione;
- L'art. 119 c. 3 del D.Lgs. 163/06 prevede che per i servizi e le forniture, il Regolamento di Esecuzione individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) deve essere un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.);
- L'art. 300, c. 1 e 2, del Regolamento di Esecuzione prevede che il D.E.C. coincide con il R.U.P., tranne nelle seguenti fattispecie:
  - a. Prestazioni di importo superiore ad € 500.000,00;
  - b. Prestazioni di particolare complessità sotto il profilo tecnologico;
  - c. Prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
  - d. Prestazioni caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
- L'art. 15 della della L.R.14/1997 stabilisce che è fatta salva in ogni caso la facoltà di nominare un D.E.C., diverso dal R.U.P., cui affidare in tutto o in parte le funzioni di vigilanza indicate al comma 3 del medesimo articolo;
- L'art. 301 del Regolamento di Esecuzione individua le seguenti competenze in capo al D.E.C.:
  - a. coordinare, dirigere e controllare tecnico-contabilmente l'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
  - b. assicurare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- L'art. 15, comma 3, della L.R. 14/1997 stabilisce che al D.E.C. possono essere affidati i seguenti compiti:
  - a. autorizzare nei casi di urgenza o necessità l'esecuzione anticipata del contratto;
  - b. disporre in merito ai pagamenti;
  - c. disporre l'applicazione di penali o di altre sanzioni a carico dell'appaltatore;
  - d. attivare gli strumenti di verifica e controllo delle prestazioni nonché di risoluzione delle controversie, come previsti dal contratto;
  - e. disporre in merito a recesso e risoluzione del contratto;
  - f. autorizzare il subappalto nei termini ed alle condizioni previste dal D. Lgs. 163/2006 e dalla documentazione di gara;
  - g. adottare ogni altro provvedimento che si renda necessario per garantire la conforme e

regolare esecuzione dell'appalto.

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento altresì ai seguenti atti aziendali:

- Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia
- Deliberazione n. 109 del 13 maggio 2008 e successivi atti di modifica e aggiornamento
- Regolamento aziendale sull'esercizio dei poteri gestionali ed amministrativi da parte dei Dirigenti

## **TITOLO II - INDIVIDUAZIONE E FUNZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)**

### **Art.3 – Individuazione del RUP**

Con riferimento alle specifiche forniture di beni e servizi, il RUP è individuato con deliberazione n. 109 del 13 maggio 2008 e successivi atti di modifica e aggiornamento.

### **Art. 4 – Funzioni e competenza del RUP**

#### Funzioni generali

- a. Cura tutte le fasi nelle quali si articola ogni singola acquisizione (Regolamento di Esecuzione, art. 272, comma 1).

#### Funzioni precontrattuali

- a. Predisporre e/o coordina il progetto di fornitura e/o servizio (Regolamento di Esecuzione, art. 273, comma 1a);
- b. Coordina le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione degli atti di gara (Regolamento di Esecuzione, art. 273, comma 1c);
- c. Coordina le attività per la nomina della Commissione Giudicatrice (Regolamento di Esecuzione, art. 273, comma 1d);
- d. Cura il flusso informativo tra Commissione Giudicatrice e Direzione (Regolamento di Esecuzione, art. 273, comma 1e);
- e. Monitora i tempi di svolgimento della gara segnalando agli organi competenti disfunzioni, impedimenti, ritardi. (Regolamento di Esecuzione, art. 273, comma 1f).
- f. Dispone con determina dirigenziale l'aggiudicazione definitiva per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- g. Propone alla Direzione Strategica il provvedimento deliberativo di aggiudicazione definitiva per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
- h. Sottoscrive, su delega del Direttore Generale, i contratti di fornitura di beni e servizi.

#### Fase di Avvio Contratto

- a. Dopo l'aggiudicazione definitiva, il R.U.P. autorizza il D.E.C. a dare avvio all'esecuzione secondo quanto indicato nel provvedimento deliberativo (Regolamento di Esecuzione, art. 302, comma 1) e trasmette a quest'ultimo, con apposita nota tutte le informazioni di cui il D.E.C. necessita per adempiere correttamente ai propri compiti;
- b. In caso di urgenza, il R.U.P. autorizza l'esecuzione anticipata, indicandone i motivi (Regolamento di Esecuzione, art. 302, commi 2 e 3).

### Fase di esecuzione del contratto e verifiche di conformità

- a. In coordinamento con il D.E.C., controlla e vigila sull'esecuzione del contratto e sulle prestazioni fornite rispetto alle previsioni contrattuali (Regolamento di Esecuzione, art. 273, comma 1g), ivi incluse penali e recessi (Regolamento di Esecuzione, art. 273, comma 1g);
- b. Per Verifiche di conformità, Certificato di verifica di conformità definitiva, Attestato di Regolare Esecuzione, Certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni, si rimanda al titolo III del presente Regolamento;
- d. Recepisce dal D.E.C. il certificato di regolare esecuzione del contratto, che da questi deve essere trasmesso al termine del periodo di fornitura.

### Fine prestazioni

- a. Si rimanda al titolo III del presente Regolamento.

### Contenzioso

- a. Su proposta del D.E.C. applica il sistema sanzionatorio previsto.

### Risoluzione del contratto

- a. Autonomamente o su richiesta del D.E.C., il R.U.P. propone al Direttore Generale il recesso o la risoluzione dal contratto.

### Pagamenti

- a. Qualora il D.E.C. non segnali al R.U.P. inadempimenti da parte dell'appaltatore in materia di obblighi e prestazioni contrattuali, tutti i pagamenti si intendono automaticamente autorizzati senza che sia necessaria alcun'altra formalità.

Ai sensi dell'art.272 comma 5 del Regolamento di Esecuzione, il R.U.P. svolge, nel limite delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di D.E.C., a meno di diversa indicazione dell'Azienda Ospedaliera, nel rispetto comunque delle eccezioni espressamente previste dall'art. 300 comma 2 Regolamento.

## **Art.5 – Individuazione del DEC**

Ai sensi della normativa vigente, tenuto conto della numerosità dei contratti in essere e considerato che per loro natura i contratti in ambito sanitario sono caratterizzati da complessità tecnologica e prestazionale tale da richiedere il coinvolgimento di diverse professionalità e competenze, di norma il DEC non coincide con il RUP.

I DEC sono individuati con riferimento alle specifiche categorie di beni e servizi, con deliberazione aziendale n.109 del 13 maggio 2008 e successivi eventuali atti di modifica e aggiornamento.

Il DEC viene nominato formalmente con il provvedimento di aggiudicazione della procedura o, in ottemperanza a quanto su esposto, con nota del RUP per forniture e servizi per i quali si procede con ordine diretto. Può essere nominato un DEC per ogni Presidio Ospedaliero (Cremona/Oglio Po). Per le prestazioni di particolare importanza, con medesimo atto potranno essere nominati uno o più assistenti del DEC, ai sensi dell'art.300 comma 3 del Regolamento di Esecuzione. All'impresa aggiudicataria devono essere comunicati i nominativi del Direttore dell'Esecuzione nonché, eventualmente, dei suoi assistenti.

## **Art. 6 – Funzioni e competenze del DEC**

Il DEC rappresenta il primo e principale interlocutore dell'Appaltatore per tutto quanto riguarda l'efficiente ed efficace esecuzione del contratto nei termini stabiliti, avendo riconosciuta la



necessaria autonomia decisionale per il raggiungimento di tali obiettivi, nei limiti previsti dalle clausole contrattuali e dalle normative di settore.

#### Funzioni generali

- a. In linea generale al D.E.C. sono affidati compiti analoghi a quelli previsti dall'art. 1662 del Codice Civile i quali si sostanziano in attività di coordinamento, direzione e controllo dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Azienda Ospedaliera, di confronto tra prestazioni eseguite e quelle dedotte nei documenti contrattuali ed effettua tutte le attività allo stesso espressamente assegnate evidenziando e verbalizzando eventuali inadempienze e/o ritardi.

#### Fase di avvio del contratto.

- a. Il D.E.C. dà avvio alla fornitura su autorizzazione del R.U.P. (Regolamento di Esecuzione, art. 302, comma 1);
- b. Il Capitolato Speciale od altro documento contrattuale può prevedere che il D.E.C. rediga il verbale di avvio dell'esecuzione in contraddittorio con l'Appaltatore (Regolamento di Esecuzione, art. 303, comma 2). In tal caso il verbale di avvio deve contenere quanto previsto dall'art. 304 del Regolamento stesso;

#### Fase di esecuzione del contratto

- a. Il D.E.C. è responsabile delle funzioni di Coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile della fase di esecuzione del contratto (Regolamento di Esecuzione, art. 301, comma 1);
- b. Garantisce il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, compreso il D.U.V.R.I. (Regolamento di Esecuzione art. 301, comma 2);
- c. Svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del R.U.P.;
- d. Propone, ove possibile, le opportune misure di razionalizzazione al fine di contenere i costi;
- e. Coordina funzionalmente gli assistenti all'esecuzione del contratto, eventualmente individuati dall'Azienda Ospedaliera;

#### Verifiche di conformità, Certificato di verifica di conformità definitiva, Attestato di Regolare Esecuzione, Certificato di avvenuta ultimazione delle prestazioni.

- a. Si rimanda al titolo III del presente Regolamento.

#### Fine prestazioni

- a. Si rimanda al titolo III del presente Regolamento;

#### Contenzioso

- a. In sede di vigilanza sull'esecuzione del contratto, Il D.E.C. può proporre al R.U.P. l'applicazione di penali o altre sanzioni a carico dell'Appaltatore (L.R. 14/1997, art. 15, c. 3). A tale riguardo, egli si deve attenere alle seguenti disposizioni:
  - nei casi di non corretta esecuzione del contratto, invita, anche informalmente, l'Appaltatore affinché adempia correttamente agli obblighi assunti. Qualora l'inadempimento persista, il D.E.C. segnala al R.U.P. l'inadempimento, circostanziando l'accaduto in modo che quest'ultimo sia posto nelle condizioni di mettere in mora il fornitore;
  - qualora l'inadempimento sia tale per cui il D.E.C. ritenga opportuno il recesso dal contratto o la risoluzione, egli formulerà proposta al R.U.P., accompagnandola da adeguata motivazione;
  - nel caso in cui pervengano contestazioni da parte degli utilizzatori in merito ai prodotti forniti il D.E.C. dovrà:

- Verificare sul campo ed in contraddittorio con l'utilizzatore e/o il fornitore le eccezioni sollevate;
- In caso di fornitura suddivisa in più lotti di gara, valutare se trattasi di un problema riferibile ad un singolo lotto o a più lotti di gara;
- Verificare se altri utilizzatori dell'Azienda hanno avuto il medesimo problema;
- Valutare se trattasi di prodotto contestato a causa di inadempimento dell'Appaltatore (es. fornitura di articolo diverso rispetto a quanto previsto in contratto) oppure se contestato in quanto non idoneo rispetto allo scopo perseguito, senza alcuna colpa imputabile al fornitore;
- Relazionare al R.U.P..

#### Risoluzione del contratto

a. Le competenze in materia di risoluzione del contratto sono affidate al R.U.P.

#### Pagamenti

a. Qualora il D.E.C. non segnali al R.U.P. inadempimenti da parte dell'appaltatore in materia di obblighi e prestazioni contrattuali, tutti i pagamenti si intendono automaticamente autorizzati senza che sia necessaria alcun'altra formalità o comunicazione.

#### **Art. 7 – Varianti**

Le varianti di cui agli artt. 310 e 311 del Regolamento di Esecuzione sono proposte dal D.E.C. al R.U.P. e da quest'ultimo eventualmente autorizzate per iscritto secondo quanto previsto dall'art. 311. Il D.E.C. ai sensi dell'art. 310 non può ordinare varianti se non previa autorizzazione scritta del R.U.P..

#### **Art. 8 – Sospensioni**

Le sospensioni di cui all'art. 308 del Regolamento di Esecuzione sono proposte dal D.E.C. al R.U.P. e da quest'ultimo eventualmente autorizzate per iscritto nel rispetto delle previsioni contenute nel medesimo art. 308. Il D.E.C. ai sensi dell'art. 308 non può ordinare sospensioni, se non previa autorizzazione scritta del R.U.P.

### **TITOLO III - VERIFICHE DI CONFORMITA'**

#### **Art. 9 – Scopo delle verifiche di conformità**

Il titolo IV del Regolamento di Esecuzione tratta le verifiche di conformità dei contratti pubblici di forniture e servizi.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore (art 312 comma 2 Regolamento di Esecuzione).

## **Art.10 – Soggetto incaricato delle verifiche di conformità**

Salvo casi espressamente previsti, le Verifiche di Conformità, sia quell in corso di esecuzione sia quelle definitive, sono effettuate dal D.E.C (Regolamento di Esecuzione art. 314). A tal fine, con l'atto di nomina, il R.U.P. trasmette al D.E.C. la documentazione idonea per la corretta esecuzione di tale compito, in genere individuata nei documenti di gara o suoi estratti (Regolamento di Esecuzione art. 315).

## **Art.11 – Verifiche di conformità in corso di esecuzione e verifica di conformità definitiva/attestato di regolare esecuzione**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del presente Regolamento Aziendale, il D.E.C. controlla costantemente la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali. In tale maniera egli già assolve alle verifiche di conformità in corso di esecuzione previste dal Regolamento di Esecuzione. Qualora il D.E.C. nulla segnali al R.U.P. in relazione a quanto previsto precedentemente in materia di contenzioso, si intende che l'Appaltatore adempie alle prescrizioni contrattuali nel pieno rispetto degli obblighi pattizi e ciò autorizza l'Azienda Ospedaliera a procedere al pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore; L'Azienda Ospedaliera per le verifiche in corso di esecuzione si avvale delle facoltà previste dall'art. 312, comma 3, del Regolamento di Esecuzione (controlli a campione) e dall'art. 312, comma 4, del Regolamento di Esecuzione (controlli in forma semplificata) viste le caratteristiche e la natura dei contratti di beni e dei servizi di questa Azienda Ospedaliera, nonché l'elevato numero dei contratti in corso.

Nello specifico, vengono individuate in capo al D.E.C. le seguenti attività di verifica:

### ***FORNITURE CONTINUATIVE DI BENI E SERVIZI:***

#### **fino a 40.000,00 € iva esclusa:**

Il D.E.C. controlla la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali; pertanto, qualora il D.E.C. nulla abbia segnalato al R.U.P. si intende che l'Appaltatore ha adempiuto alle prescrizioni contrattuali nel pieno rispetto di quanto contrattualizzato.

#### **oltre i 40.000,00 € iva esclusa:**

##### *Verifica in corso di esecuzione:*

verifica a campione, mediante sorteggio del 10% dei contratti di fornitura e di almeno 20% dei contratti di servizi in corso nell'anno di riferimento, compilando la scheda di cui all'allegato 1

##### *Verifica di conformità definitiva (contratti sopra soglia) /attestato regolare esecuzione (contratti sotto soglia)*

Compilazione e trasmissione al R.U.P., entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, della scheda di cui all'allegato n.2. Questi certificati assorbono il Certificato di avvenuta ultimazione di cui all'art. 309 del Regolamento di Esecuzione. Se l'Esecutore entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni non notifica alla Stazione Appaltante alcuna contestazione, decade dalla possibilità di farle valere.

### ***APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E ALTRE ATTREZZATURE:***

#### **qualsiasi importo:**

##### *Inizio:* certificato di collaudo

#### **fino a 40.000,00 € iva esclusa:**

*Verifica di conformità definitiva:* Il D.E.C. controlla la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali; pertanto, qualora il D.E.C. nulla abbia segnalato al R.U.P. si intende che l'Appaltatore ha adempiuto alle prescrizioni contrattuali nel pieno rispetto di quanto contrattualizzato.

**oltre i 40.000,00 € iva esclusa:**

Verifica di conformità definitiva (contratti sopra soglia)/attestato regolare esecuzione (contratti sotto soglia): da compilarsi al termine del periodo di garanzia, qualora prevista: compilazione e trasmissione al R.U.P. della scheda di cui all'allegato n.2

**ALTRI BENI INVENTARIABILI:**

**qualsiasi importo:** secondo indicazione nella singola procedura di acquisto

In ogni caso, ai sensi dell'art. 313 comma 3 del Regolamento di Esecuzione, resta ferma la facoltà del D.E.C. e/o del R.U.P. di procedere ad ulteriori e diverse verifiche di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**Art.12 – Collaudatore o Commissione**

Nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, l'Azienda Ospedaliera attribuisce l'incarico ad un soggetto (collaudatore) o ad una commissione composta da due o tre soggetti (commissione) in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso della commissione le operazioni sono dirette dal presidente (designato dall'Azienda Ospedaliera). I verbali, il certificato di verifica di conformità e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione le conclusioni sono assunte a maggioranza, la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso nel certificato.

Il collaudatore è il soggetto che esegue la verifica di conformità. Parimenti col termine "collaudo" si indicherà la verifica di conformità.

Il collaudatore deve essere un soggetto imparziale in quanto potrà essere chiamato ad esprimere pareri tanto sull'attività dell'esecutore che su quella del Direttore dell'esecuzione. Per assicurare questa sua imparzialità l'art. 314 al comma 4 del Regolamento di Esecuzione prevede che non possono svolgere l'attività di collaudo:

- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
- coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori delle prestazioni da collaudare;
- coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione delle forniture o dei sensi da verificare;
- soggetti che fanno parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o controllo nei riguardi dell'intervento;
- soggetti che hanno espletato l'attività di verifica della progettazione del servizio o fornitura nell'ambito del concorso di progettazione.

Per assicurare la rotazione degli incarichi di collaudo, è stabilito che il soggetto esterno che è stato incaricato di una verifica non può essere incaricato dalla medesima Azienda Ospedaliera per un'altra verifica se non sono trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente verifica. Nel caso di collaudo in corso di esecuzione il divieto è di 3 mesi dalla chiusura delle operazioni della precedente verifica. Le verifiche di conformità sono eseguite a spese dell'appaltatore, salva diversa previsione contrattuale. L'appaltatore, a propria cura e spese mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità, i mezzi necessari ad eseguirla

**Allegato 1**

Al DEC  
Xxxx

OGG.: FORNITURA DI .....

Nell'ambito delle attività di verifica di cui al Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 6, con la presente la preghiamo di compilare e restituire firmata l'allegata scheda di verifica in corso di esecuzione del contratto in oggetto.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE**

FORNITURA DI .....

DITTA FORNITRICE:.....

**VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE**

**GIUDIZIO SUL SERVIZIO / FORNITURA OGGETTO DEL CONTRATTO:**

Positivo

Negativo, per le seguenti ragioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE, L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO / FORNITURA:**

E' in linea con quanto richiesto

Non è conforme a quanto richiesto, poiché \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**GIUDIZIO SULL'APPALTATORE:**

Ha sempre rispettato le condizioni contrattuali

In alcuni casi è stato richiamato a maggiore precisione/puntualità

Quasi sempre non rispetta le condizioni contrattuali

**NOTE:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**CONTESTAZIONI:**

Il contratto non è mai stato oggetto di contestazioni

Sono state effettuate le seguenti contestazioni: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

EVENTUALI ULTERIORI SEGNALAZIONI:

---

---

---

---

Cremona, lì

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

## **Allegato 2**

AI DEC  
Xxxx

OGG.: FORNITURA DI .....

Nell'ambito delle attività di verifica di cui al Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi, con particolare riferimento a quanto previsto al punto 6, con la presente la preghiamo di compilare e restituire firmata l'allegata scheda "VERIFICA CONFORMITA' DEFINITIVA (contratti sopra soglia)/ATTESTATO REGOLARE ESECUZIONE (contratti sotto soglia)" entro il giorno...(calcolare per la chiusura schede osservatorio).

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO





che si sono riscontrati i seguenti ritardi rispetto alla tempistica contrattuale

---

---

che non vi sono state sospensioni rispetto alla tempistica contrattuale  
oppure

che vi sono state le seguenti sospensioni rispetto alla tempistica contrattuale

---

---

che i prezzi applicati sono quelli di contratto e che non sono stati concordati altri prezzi  
oppure

che sono stati concordati altri prezzi rispetto a quelli di contratto per i seguenti motivi

---

---

che non vi sono stati subappalti (da compilare a cura dell'UO del RUP)  
oppure

che sono stati chiesti e autorizzati i seguenti subappalti:

---

---

che non si è resa necessaria l'applicazioni di penali  
oppure

che sono state applicate le seguenti penali (richieste dal DEC e comunicate al RUP):

---

---

che l'importo netto della fornitura/servizio svolta rientra nelle somme autorizzate

che non risultano cessioni di credito da parte della Ditta (da richiedere all'U.O. Economico-Finanziaria)

oppure

che sono state chieste le seguenti cessioni di credito:

---

---

che non risultano contenzioni in atto con la Ditta (da richiedere all'UO Provv. Econ)

□osservazioni:

---

---

il Sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del contratto certifica che la fornitura/servizio è stata/o svolta/o in modo regolare.

Cremona, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

---